



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

D.D.L. concernente “Istituzione del servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in materia ambientale”.

Relazione

Il presente disegno di legge intende rispondere ad alcune urgenti esigenze di riordino, razionalizzazione e aggiornamento della complessa materia ambientale e di governo del territorio, con particolare riferimento alla gestione unitaria dei rifiuti nel territorio regionale, all’adozione nella Regione Sardegna di una innovativa politica di Acquisti Pubblici Verdi (GPP – Green Public Procurement), efficace strumento per perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, al recepimento delle innovazioni normative intervenute in materia di valutazione ambientale strategica e d’impatto ambientale.

Infine, la presente proposta affronta alcuni aspetti relativi alla promozione delle energie rinnovabili (fotovoltaico).

Art. 1 Istituzione del servizio regionale di gestione dei rifiuti urbani.

Prevede l’Istituzione del Servizio regionale di gestione dei rifiuti urbani individuandone il soggetto responsabile. Attualmente, l’attivazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, prevista nel vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, risulta attuata in modo parziale per la mancata realizzazione di alcuni degli impianti previsti e la contemporanea chiusura parziale o totale di altri. Ciò ha portato alla necessità del conferimento di rifiuti verso ambiti o sub-ambiti territoriali differenti da quelli di produzione. Inoltre, la gestione di impianti a tecnologia complessa, quali i termovalorizzatori del Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale di Cagliari e del Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, ha determinato una situazione di eterogeneità tariffaria nel territorio regionale, aggravata dalla loro ridotta capacità di trattamento, inadeguata per ottenere delle economie di scala. Pertanto, nel nuovo Piano regionale dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani in via di adeguamento e ai fini del superamento delle criticità enunciate, appare strategico prevedere la delimitazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale e l’individuazione della relativa Autorità responsabile, per ottenere una migliore organizzazione dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti urbani che potrà essere articolata in sub-ambiti funzionali agli impianti di trattamento esistenti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale e di un'unica Autorità consente tra l'altro:

- a) il superamento della frammentazione esistente nell'organizzazione e nella conduzione dei servizi, consentendo il raggiungimento di dimensioni gestionali degli stessi sufficientemente ampie ed idonee all'industrializzazione e con costi conseguentemente minori;
- b) il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standard di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- c) il raggiungimento di un sistema tariffario uniforme ed equilibrato all'interno dell'Ambito che, oltre ad essere certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, consenta di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

L'articolo in argomento è composto da 17 commi.

Il primo comma prevede l'istituzione del Servizio regionale di gestione dei rifiuti urbani, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani; al comma 12 viene precisato, invece, che per le fasi di raccolta e trasporto i Comuni devono associarsi in sub-ambiti in coerenza con gli ambiti ottimali di cui alla legge regionale n. 12 del 2005.

Il secondo comma prevede, ai fini della gestione integrata di tale servizio, un unico Ambito Territoriale Ottimale che comprende l'intero territorio regionale, ai sensi dell'art. 200, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Con il terzo comma le competenze di cui al comma 1 vengono attribuite all'Autorità d'Ambito istituita ai sensi della L.R. 17 ottobre 1997 n. 29, per evidenti finalità di razionalizzazione, la cui organizzazione e funzionamento vengono descritti nei commi dal n. 4 al n. 9.

I successivi commi prevedono:

1. le funzioni in materia di rifiuti attribuite all'Autorità d'Ambito (comma 10);
2. fase transitoria delle gestioni comunali (comma 13);
3. le modalità di predisposizione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e del Piano d'ambito (commi 14, 15 e 16).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Infine, per le funzioni in materia di rifiuti attribuite all'Autorità d'Ambito è previsto uno stanziamento di euro 1.000.000 annui.

Art. 2 Promozione degli acquisti pubblici ecologici.

In riferimento ai contenuti fortemente innovativi dell'art. 9 della L.R. n. 2/2007 (finanziaria regionale anno 2007) che ha previsto la promozione di un progetto di razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi dell'Amministrazione regionale, attraverso il ricorso alla creazione di un Centro di Acquisto Territoriale (CAT), appare opportuno amplificare la ricaduta del suddetto articolo inserendo l'adozione da parte dell'Amministrazione regionale di adeguate politiche rivolte agli Acquisti Pubblici Ecologici (GPP), sulla base delle indicazioni già formulate con la deliberazione della Giunta regionale n. 2/6 del 16 gennaio 2007.

Si propone pertanto di regolamentare le modalità con cui l'Amministrazione regionale, in coerenza anche con la pianificazione di Settore, intende svolgere le azioni rivolte al conseguimento dell'acquisto di beni e servizi prodotti con criteri di ecoefficienza (adozione di sistemi di produzione meno impattanti, utilizzo di materiale riciclato, risparmio energetico, fonti rinnovabili) nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. In particolare, si prevede la predisposizione di uno specifico Piano di azione e l'emanazione da parte dell'Amministrazione regionale di disposizioni rivolte agli Enti Locali, le Agenzie e gli Enti regionali al fine di conseguire la copertura di analogo fabbisogno su base annuale.

Viene prevista inoltre l'istituzione, presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, di un Osservatorio regionale con compiti di informazione e promozione verso gli acquisti pubblici ecologici, nonché di monitoraggio sul rispetto delle indicazioni regionali, nazionali e comunitarie.

Art. 3 Aree ammissibili all'installazione di impianti fotovoltaici.

La norma si pone l'obiettivo, in relazione alle numerosissime richieste che stanno pervenendo per l'effettuazione della procedura di screening ambientale su impianti fotovoltaici, di individuare, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 387, criteri tesi a razionalizzarne l'attuazione per migliorare l'efficienza energetica e contenerne l'impatto sul territorio. A tal fine vengono identificate le aree che – coerentemente con gli indirizzi enunciati – possono essere destinate a accogliere gli impianti fotovoltaici.

Art. 4 Norma transitoria in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152” ha completamente innovato la procedura di valutazione di impatto ambientale e introdotto la valutazione ambientale strategica. Occorre, pertanto, nelle more della emanazione di una norma organica di regolamentazione della materia, procedere con urgenza a rendere solidale il quadro normativo regionale con quello nazionale. Inoltre, in osservanza di quanto disposto dal suddetto decreto legislativo, è necessario procedere alla semplificazione delle procedure prevedendo, in deroga di quanto disposto dalla legge regionale n. 4/2006 che sia la valutazione ambientale di competenza regionale che per quella di competenza provinciale degli interventi regolamentati dal D.Lgs. n. 59/2005 si concluda con un provvedimento finale che comprenda anche l'autorizzazione integrata ambientale.

Nell'ambito del disegno di legge vengono inoltre previste ulteriori categorie di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, introdotte le più impellenti disposizioni organizzative e abrogate le norme regionali non più attuali in relazione al modificato quadro normativo nazionale.